SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 24

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 17 novembre 1980)

INDICE

BEORCHIA: Iniziative da assumere per indurre l'ACI a riaprire l'ufficio di assistenza turistica al valico confinario di Monte Croce Carnico (1190) (risp. QUARANTA, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) . . . . . *Pag.* 651

BOLDRINI: Per sapere quali norme sono state applicate per non procedere al riconoscimento della concessione della medaglia d'argento al valor militare per attività partigiana al generale Giuseppe Bertone (777), (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 651

BOZZELLO VEROLE: Sulla soppressione delle tratte alte delle ferrovie Torino-Germagnano-Ceres, Torino-Rivarolo-Pont e Rivarolo-Castellamonte (1227) (risp. FORMICA, *ministro dei trasporti*) 652

CALICE: Sul ricorso, pendente dinanzi alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto a pensione per causa di servizio, presentato dal signor Archetti Donato (1141) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 654

Per conoscere lo stato della pratica ed i prevedibili tempi umani di definizione della pensione del signor Libutti Gennaro (1204) (risp. TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 654

FERMARIELLO, VALENZA: Circa l'ignobile azione portata a termine da teppisti fascisti che, domenica 24 febbraio 1980, a Napoli hanno appiccato il fuoco distruggendo il cinema « Embassy » (865) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) 655

FLAMIGNI: Per conoscere quali poligoni di tiro, per l'addestramento delle forze di polizia, sono stati costruiti dopo l'approvazione della legge 27 luglio 1977, n. 413 (848) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . . 655

JERVOLINO RUSSO Rosa, SAPORITO: Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale, nel corso della campagna elettorale, il capolista del Partito comunista italiano per le elezioni regionali del Lazio ha tenuto un comizio nel liceo « Mamiani » di Roma (1101) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) . . . *Pag.* 657

LANDOLFI: Per sapere se è a conoscenza delle gravi irregolarità verificatesi durante le elezioni dell'8 e 9 giugno 1980 a Fontechiari (Frosinone) (1128) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) 658

MACALUSO, BUFALINI, COLAJANNI, CORALLO, BENEDETTI, FLAMIGNI, GUTTUSO, LA PORTA, MAFFIOLETTI, MONTALBANO, PERNA, TEDESCO TATO' Giglia, VITALE Giuseppe: Sull'assassinio del magistrato Cesare Terranova e del maresciallo di pubblica sicurezza Lenin Mancuso, avvenuto a Palermo il 25 settembre 1979 (591) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) 659

MARAVALLE: Sulla Risoluzione n. 729, relativa ai rifugiati dell'Afghanistan (1216) (risp. ZAMBERLETTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 659

MEZZAPESA: Per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio in cui si trovano i produttori di patate della zona costiera del Sud barese (1151) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 660

Provvedimenti da adottare in ordine alle proteste degli olivicoltori pugliesi per il mancato pagamento del rimanente 30 per cento dell'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva relativa all'annata 1978-1979 (1181) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 662

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

MURMURA: Per conoscere le ragioni del ritardo che si registra nella corresponsione dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili della Calabria (1026) (risposta ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . *Pag.* 663

Circa il fatto che le imperfezioni normative in ordine all'espletamento delle funzioni di amministratore locale da parte di pubblici dipendenti esigono una disciplina che non si presti a divaricanti interpretazioni (1174) (risp. DARIDA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 664

Provvedimenti da adottare per assicurare ai comuni del Mezzogiorno la sollecita e razionale costruzione delle reti di distribuzione del metano (1237) (risp. CAPRIA, *ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 665

In merito al fatto che l'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inapplicabile alla categoria dei segretari comunali e provinciali (1262) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) 665

PARRINO: Provvedimenti da adottare per potenziare l'organico dell'ufficio riscatti presso il Provveditorato agli studi di Roma per evitare le incredibili attese (914) (risposta SARTI, *ministro della pubblica istruzione*) 666

PASTI, ANDERLINI: Differenza contabile in meno nel munizionamento del Gruppo guardie di pubblica sicurezza di Padova (magazzino Veca) (203) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) 667

PERNA: In merito alla disposizione per la quale, in caso di allarme nel palazzo di giustizia di Roma, tutti coloro che vi si trovano devono recarsi negli antistanti giardini di piazza Cavour (1346) (risp. SARTI, *ministro di grazia e giustizia*) 667

PETRONIO: Per conoscere se risponde al vero che la « Lufthansa » e la « Swissair » avrebbero richiesto a « Civilavia » i diritti di traffico sull'aeroporto di Lamezia Terme (978) (risp. FORMICA, *ministro dei trasporti*) 668

PINNA, GIOVANNETTI, MARGOTTO, GATTI, TOLOMELLI, IANNARONE, PASTI: Affinchè l'Arsenale militare marittimo di La Maddalena provveda a riparare tutte le imbarcazioni dell'area della Sardegna (1267) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 668

PINNA, TOLOMELLI, GATTI, MARGOTTO: Sui notevoli ritardi nelle assunzioni degli allievi operai all'Arsenale militare di La Maddalena (1287) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 670

RIVA: Sull'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che fissa in 15 unità il numero dei bambini legittimante il funzionamento di ciascuna sezione di scuola materna statale (1226) (risp. SARTI, *ministro della pubblica istruzione*) . . . . . *Pag.* 671

ROMEO: Circa la grave ingiustizia subìta da alcuni dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi (1169) (risp. DI GIESI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 671

SALERNO: Provvedimenti da adottare per assicurare la corresponsione dello stipendio dovuto ai docenti immessi nei ruoli negli istituti e scuole secondarie di secondo grado (986) (risp. SARTI, *ministro della pubblica istruzione*) 672

Provvedimenti da adottare in merito alla mancata approvazione del disegno di legge n. 813, concernente l'assetto retributivo del personale dipendente dello Stato (1115) (risp. SARTI, *ministro della pubblica istruzione*) 673

SAPORITO: In merito alla soppressione dell'Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), che reca un evidente danno agli orfani di guerra ed alle categorie equiparate (603) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . 674

Mancata applicazione di personale non docente dell'Università degli studi di Cassino delle norme contenute nell'articolo 1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38 (1140) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) 675

SPARANO, DI MARINO: Per sapere quando inizieranno i lavori del 1° lotto in un comparto dell'agglomerato industriale di Eboli-Campagna (Salerno) (727) (risp. CAPRIA, *ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 676

TANGA: Per conoscere se il Governo non ritenga, in sede di provvedimenti sullo stato giuridico ed economico della scuola, di dare il giusto riconoscimento all'anzianità pregressa di servizio, con il connesso recupero (1116) (risp. SARTI, *ministro della pubblica istruzione*) 673

VITALONE: Per conoscere se è vero che alla Pretura di Otranto, compresa nell'elenco delle « congelate » per il bassissimo indice di lavoro, con decisione del Consiglio superiore della Magistratura, sia stato destinato un uditore giudiziario di prima nomina, in violazione dei criteri generali dello stesso Consiglio (510) (risp. SARTI, *ministro di grazia e giustizia*) 677

BEORCHIA. — *Ai Ministri dei trasporti e del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che sin dal 1979 è stato disattivato, senza valido motivo ed imprevedibilmente, l'ufficio turistico dell'« Automobile Club d'Italia » al valico di confine di Monte Croce Carnico;

che, malgrado ripetute sollecitazioni avanzate anche dagli amministratori locali della zona, il servizio non è stato ancora ripristinato;

che l'assenza di una struttura di assistenza per i turisti provenienti dal Nord-Europa crea agli stessi notevoli disagi, soprattutto durante il periodo estivo, quando il flusso turistico verso l'Italia è particolarmente intenso;

che il valico di Monte Croce Carnico, per il quale è in programma anche la realizzazione di un traforo, per la centralità della sua posizione geografica e per i suoi collegamenti alla grande rete stradale ad autostradale europea, vede un costante incremento del traffico automobilistico;

che appare di indubbio e generale interesse offrire al turismo internazionale ogni servizio ed assistenza idonei a facilitare e favorire il transito verso il nostro Paese,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri competenti siano informati di questa situazione e quali iniziative intendano assumere per indurre l'ACI a riaprire, senza ulteriori e pregiudizievoli ritardi, l'ufficio di assistenza turistica al valico confinario di Monte Croce Carnico.

(4 - 01190)

(10 luglio 1980)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministro dei trasporti.

In relazione a quanto segnalato nell'interrogazione si fa presente che l'Automobile Club d'Italia, interpellato al riguardo, ha reso noto che in passato l'apertura della delegazione di frontiera di Monte Croce Carnico era resa possibile mediante l'invio di personale in missione da parte di altre delegazioni ACI.

L'ente ha comunicato poi di non aver proceduto all'apertura stagionale della detta delegazione per sopraggiunte, gravi carenze organiche.

L'ACI ha fatto presente infatti che a seguito del naturale depauperamento degli organici (per dimissioni e pensionamento) e dell'impossibilità di assumere altri elementi a causa dell'indisponibilità dei posti riservati al personale degli enti disciolti (derivante dalla legge n. 70 del 1975, sul riassetto del parastato), la struttura ACI di frontiera dispone solo del 75 per cento del personale strettamente necessario ai fini dell'apertura al pubblico degli uffici fissi. L'apertura degli uffici stagionali (Monte Croce Carnico, Fusine in Valromana, Valico del Gran San Bernardo, Tubre) avrebbe escluso l'effettuazione dei regolari turni di lavoro presso le delegazioni fisse poste ai valichi principali, oltre a costituire per l'amministrazione un considerevole aggravio di costi di gestione che non avrebbero trovato corrispettivo nelle attività, essendo venuta a mancare, dal mese di settembre 1979, l'attività trainante del servizio di cessione buoni benzina a turisti stranieri.

Al riguardo va tenuto presente che la scrivente Amministrazione sta esaminando attentamente la situazione relativa ai flussi turistici per vagliare anche gli effetti indotti dalla soppressione dei buoni benzina ed essere in grado di proporre quelle misure necessarie a mantenere in piena efficienza le strutture turistiche nel quadro della generale opera di potenziamento del turismo italiano.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
QUARANTA

10 ottobre 1980

BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quali norme e disposizioni sono state applicate per non procedere al riconoscimento, a tutti gli effetti, della concessione della medaglia d'argento al valor militare per attività partigiana al generale Giuseppe Bertone, il cui decreto presidenziale è sta-

to firmato in data 29 giugno 1977 e registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1977;

se il Ministro non ritiene opportuno appunto procedere ad un attento riesame della pratica per un pieno riconoscimento della decorazione concessa.

(4 - 00777)

(5 febbraio 1980)

RISPOSTA. — L'allora tenente colonnello Giuseppe Bertone — ora generale di brigata a titolo onorifico, iscritto nel ruolo d'onore — ottenne, in data 5 giugno 1944, dal comandante civile e militare della città di Roma, generale Roberto Bencivenga, la medaglia d'argento al valor militare per l'attività da lui svolta in formazioni partigiane.

Successivamente, l'ufficiale venne promosso al grado di colonnello per merito di guerra con decorrenza dal 6 giugno 1944.

Senonchè, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, la potestà di conferire decorazioni al valor militare spetta al Capo dello Stato il quale, in tempo di guerra, può delegarla agli alti comandanti militari, e poichè nel caso in esame al generale Bencivenga non era stata mai concessa la delega sopra menzionata, l'Amministrazione, non ritenendo valida l'avvenuta concessione della medaglia d'argento al tenente colonnello Bertone, considerò la medesima come mera proposta di ricompensa e, quindi, interessò la commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare la quale, in data 7 maggio 1955, espresse parere contrario in quanto l'ufficiale per lo stesso fatto d'arma aveva già ottenuto la citata promozione per merito di guerra.

In data 18 novembre 1971, a seguito delle insistenze dell'interessato, tutta la documentazione venne trasmessa alla commissione unica nazionale di 1° grado per l'esame delle proposte di ricompense al valore per attività partigiana, la quale deliberò in senso contrario.

Egualmente in senso contrario deliberò la commissione di 2° grado, in data 19 ottobre 1972.

Avverso l'esito di siffatto giudizio, comunicato all'interessato dal Ministero della difesa, l'ufficiale propose ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che venne accolto con decreto presidenziale del 29 giugno 1977 sulla base del parere espresso dal Consiglio di Stato, secondo il quale l'Amministrazione non avrebbe potuto togliere effetto alla concessione della medaglia d'argento effettuata dal generale Bencivenga (anche se illegittima per incompetenza del soggetto) senza prima disporre l'annullamento d'ufficio della concessione medesima, annullamento che, comunque, avrebbe dovuto essere effettuato con decreto del Capo dello Stato, competente nella materia per effetto dell'articolo 7 del citato regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Tuttavia, per effetto di errore scusabile nella valutazione giuridica della fattispecie in sede di esecuzione del citato giudicato amministrativo, l'intera documentazione relativa al generale Bertone venne nuovamente inviata alla commissione unica nazionale di 1° grado per il riesame e la conseguente delibera, quando invece si sarebbe dovuto procedere semplicemente all'annullamento dell'atto impugnato, riconosciuto illegittimo, in sede di parere sul ricorso, dal Consiglio di Stato.

Ciò chiarito, assicuro che sono state date opportune disposizioni per l'esatta sistemazione giuridica del caso, ai fini della corretta e sollecita esecuzione della decisione con la quale il Capo dello Stato accolse il ricorso straordinario prodotto dal generale Bertone.

Degli atti relativi a detta esecuzione saranno fatte, dai competenti uffici, le dovute comunicazioni all'interessato.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

11 novembre 1980

BOZZELLO VEROLE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere la posizione del Ministro in ordine all'ipotesi di soppressione delle tratte alte delle ferrovie Torino-Germagnano-Ceres, Torino-Rivarolo-Pont e Rivarolo-Castellamonte, non essendo previsto alcun finanziamento per i suddetti tronconi dai due disegni di legge nn. 785 e 790.

Tale orientamento è tanto più negativo se si considera che l'interrogante, in data 14 dicembre 1979 e 12 gennaio 1980, aveva ricevuto dall'allora ministro Preti, in risposta a due precedenti interrogazioni, ampia assicurazione che i due tronconi sarebbero rientrati nei piani di finanziamento, e ciò in considerazione dell'importanza che dette linee ferroviarie rivestono sia per l'economia della zona che per i collegamenti tra le varie cittadine del canavese.

L'ipotesi di soppressione dei due tronconi contrasta, inoltre, con le indicazioni del piano regionale dei trasporti per il Piemonte e del piano comprensoriale territoriale, che prevedono una valorizzazione delle tratte ferroviarie del canavese, impostazione peraltro condivisa dagli enti locali, dai sindacati, dai partiti democratici e dalle forze sociali ed imprenditoriali.

In collaborazione con il comune di Torino, la Regione Piemonte ha approntato uno studio-progetto che disegna l'intera rete ferroviaria regionale e pone anche in termini economici la misura degli interventi richiesti.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere:

perchè il Ministro non ha tenuto in debito conto questo contributo-progetto della Regione Piemonte;

se il Ministro ritiene sufficienti i finanziamenti previsti per la Torino-Germagnano e per la Torino-Settimo-Rivarolo, considerato l'attuale tasso di inflazione;

se il fatto che i due tronconi della Germagnano-Ceres, Rivarolo-Pont e Rivarolo-Castellamonte non sono nemmeno stati nominati nella bozza di legge equivale a decretare la soppressione di queste linee;

se tutto ciò è stato sufficiente, considerato il ruolo comprensoriale delle ferrovie canavesane in quanto riferimento di tutta la rete di autolinee della zona;

se si sono valutate appieno le gravi conseguenze sul piano economico di un'eventuale soppresione dei due tronconi.

Considerate l'estrema urgenza della materia e le legittime aspettative degli utenti direttamente interessati, nonchè degli amministratori sensibili al problema, si raccomanda una sollecita risposta e si auspica un cambiamento di indirizzi del piano di finanziamenti previsti dai disegni di legge nn. 785 e 790.

(4 - 01227)

(30 luglio 1980)

RISPOSTA. — A seguito delle difficoltà emerse per un sollecito *iter* parlamentare dei disegni di legge n. 785 e n. 790, si è ritenuto opportuno riaprire il dialogo con le regioni su tutta la tematica del risanamento tecnico ed economico delle ferrovie concesse, o in gestione governativa, e ciò al fine di concordare una diversa ipotesi di intervento per l'applicazione della legge n. 297 del 1978.

In particolare, la diversa impostazione si fonderebbe su criteri di maggiore corresponsabilità in quanto verrebbero delegate alle regioni le funzioni amministrative in materia di ferrovie in concessione ed in gestione governativa, attribuendo alle regioni stesse il compito di esaminare ed approvare l'assetto da dare alle linee rientranti nella loro competenza territoriale.

Lo Stato, da parte sua, attribuirebbe alle regioni finanziamenti il cui importo verrebbe concordato nel quadro di quelli già previsti dall'Amministrazione, tenuto conto degli interventi già programmati e con i correttivi consentiti sulla base delle indicazioni che potranno essere fornite da ogni singola regione.

Stabilita così, in via definitiva, l'entità dei singoli interventi, resterebbe nella facoltà delle regioni di operare, in prosieguo di tempo e con proprie risorse finanziarie, interventi di maggiore ampiezza anche agli effetti della copertura delle maggiori perdite derivanti dall'eventuale mantenimento dell'esercizio ferroviario su linee o tronchi di linea sostituibili con autoservizio.

In tale situazione, anche per le ferrovie Torino-Ceres e Torino-Rivarolo con prosecuzione per Pont e per Castellamonte appare realistico prevedere concrete prospettive di sviluppo tenendo anche conto delle risultanze dello studio approntato dalla regione Piemonte, studio che, peraltro, dovrebbe essere integrato con maggiori elementi giustificativi sotto il profilo dell'economicità di

gestione dei tronchi periferici obsoleti e, quindi, dell'utilità effettiva del loro mantenimento in esercizio.

Comunque, allo stato, non sussiste alcun disegno di soppressione dei tronchi Germagnano-Ceres, Rivarolo-Pont e Rivarolo-Castellamonte; per cui non viene esclusa la possibilità che in sede parlamentare si attui una diversa distribuzione dei fondi nel rispetto dell'indirizzo illustrato, tenendo anche conto degli ulteriori elementi che la regione Piemonte farà pervenire.

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

14 ottobre 1980

CALICE. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il signor Archetti Donato, nato il 30 agosto 1929 a Rionero in Vulture (Potenza), ha presentato da tempo ricorso (numero 055564) pendente dinanzi alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto a pensione per causa di servizio;

che, con ordinanza della Corte in data 17 novembre 1977, furono richiesti ulteriori documenti al Ministero;

che nessuna risposta è finora pervenuta alla Corte dei conti,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) le ragioni di tale mancato inoltro della documentazione richiesta;

2) i tempi umani di definizione della pratica di pensione.

(4 - 01141)

(25 giugno 1980)

RISPOSTA. — Dopo accurate ricerche, rese difficoltose dal notevole lasso di tempo intercorso dal congedamento del soldato Donato Archetti (1951), sono state reperite le documentazioni aggiuntive richieste dalla Corte dei conti con propria ordinanza nel corso dell'esame del ricorso presentato dall'interessato. Detta documentazione è stata rimessa alla Corte l'11 ottobre 1980.

Non appena definita la pendenza in sede giurdisdizionale, questo Ministero provvederà ad adottare con sollecitudine gli eventuali conseguenti provvedimenti di sua competenza.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

5 novembre 1980

CALICE. — *Al Ministro del tesoro.* — Considerato:

1) che il signor Libutti Gennaro, coadiutore di ruolo presso l'ufficio notifiche della Pretura di Rionero in Vulture (Potenza), collocato a riposo il 1° febbraio 1977 per raggiunti limiti di età, ha da tempo chiesto (31 dicembre 1975) il riscatto degli anni di servizio prestati quale amanuense non di ruolo, ai fini della liquidazione della pensione;

2) che egli è in inutile attesa di qualche riscontro da parte degli uffici ministeriali,

l'interrogante chiede di conoscere lo stato della pratica ed i prevedibili tempi umani di definizione della pensione.

(4 - 01204)

(16 luglio 1980)

RISPOSTA. — Si comunica che la direzione generale degli istituti di previdenza in data 13 gennaio 1978, con ministeriale numero 101/114 diretta per conoscenza all'interessato, ha inviato al Ministero di grazia e giustizia la domanda di riscatto presentata dal signor Libutti in quanto per i coadiutori giudiziari, categoria cui il medesimo apparteneva, non vi era obbligo di iscrizione alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari amministrata dalla stessa Direzione generale.

Tale obbligo di iscrizione ancora oggi non è previsto da alcuna disposizione di legge. Esso è tuttavia contemplato nell'articolo 1 del disegno di legge (Atto Senato n. 810) concernente « Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari », attualmente all'esame del Parlamento.

Allo stato attuale delle cose, pertanto, non è dato prevedere quali potranno essere i tempi di attesa per la definizione della posizione pensionistica del signor Libutti.

Va comunque precisato che, in caso di approvazione del suindicato provvedimento, l'interessato non avrebbe diritto a pensione da parte della competente Cassa amministrativa degli istituti di previdenza, potendo vantare presso la stessa soltanto 18 mesi di contribuzione, dal 1 agosto 1975 (data di decorrenza dell'obbligo d'iscrizione dei coadiutori prevista dall'articolo 1 citato) al 31 gennaio 1977 (data di collocamento a riposo).

Allo stesso peraltro resterebbe preclusa la possibilità di riscattare il periodo pregresso, perchè reso senza rapporto d'impiego presso l'Amministrazione statale, nonchè di avvalersi delle norme sulla ricongiunzione dei servizi, previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in quanto cessato dal servizio anteriormente all'emanazione della legge stessa.

Per i 18 mesi d'iscrizione alla Cassa il signor Libutti avrebbe diritto, invece, alla indennità per una sola volta con la costituzione della posizione assicurativa all'INPS, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
TAMBRONI ARMAROLI

15 ottobre 1980

FERMARIELLO, VALENZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie sull'ignobile azione portata a termine da teppisti fascisti che, domenica 24 febbraio 1980, a Napoli, hanno appiccato il fuoco distruggendo il cinema « Embassy », ove doveva svolgersi un incontro, promosso dal Partito comunista, tra cittadini e uomini di cultura, per suggerire alle autorità comunali napoletane eventuali destinazioni d'uso di importanti strutture culturali ed ambientali miracolosamente scampate alla selvaggia aggressione speculativa, favorita dalle passate gestioni municipali.

Per sapere, inoltre, quali drastiche misure si intendono adottare per ripulire la città, ed il Vomero in particolare, dai figuri loschi e brutali che impediscono la civile convivenza ed attentano alla sicurezza ed alla vita stessa dei cittadini.

(4 - 00865)

(28 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Nella notte del 24 febbraio scorso ignoti si introducevano nel cinema « Embassy » di Napoli, dove nella mattinata avrebbe dovuto aver luogo un'assemblea di quartiere con la partecipazione del sindaco, e facendo uso di liquido infiammabile provocavano la distruzione di una trentina di sedie in plastica poste nella parte posteriore della platea.

L'episodio veniva rivendicato con una telefonata anonima dal gruppo eversivo NAR.

Le indagini immediatamente avviate sono tuttora in corso e proseguono con il massimo impegno.

Per quanto concerne, poi, i servizi di vigilanza, particolarmente nella zona del Vomero, si comunica che detti servizi, svolti dalle forze dell'ordine mediante pattugliamenti appiedati ed automontati, valgono ad assicurare normali condizioni di sicurezza nella zona stessa dove, peraltro, negli ultimi tempi non si sono verificati episodi di rilievo sotto il profilo dell'ordine pubblico.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

3 novembre 1980

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quali poligoni di tiro per l'addestramento delle forze di polizia sono stati costruiti, e per quale importo di spesa, dopo l'approvazione della legge 27 luglio 1977, n. 413, sulle misure urgenti per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

per quali poligoni di tiro sono stati elaborati ed approvati i relativi progetti e qua-

li di questi sono in corso di realizzazione; quali poligoni di tiro sono stati costruiti o progettati per essere utilizzati in comune dai vari Corpi di polizia.

(4 - 00848)

(26 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Dal luglio 1977 ad oggi sono stati realizzati, con i fondi ordinari di bilancio del Ministero dell'interno, i seguenti poligoni di tiro:

Milano - Caserma Reparto Celere. - In galleria in superficie da metri 50.

Bolzano - Scuola Allievi Guardie di Pubblica sicurezza. - In galleria da metri 50.

Alessandria - Scuola Allievi Guardie di Pubblica sicurezza. - In galleria in superficie da metri 50.

Genova - Caserma Ispettorato di Zona di Pubblica sicurezza. - In galleria da metri 25.

Padova - Caserma Reparto Celere. - In galleria in superficie da metri 50.

Trieste - Scuola Allievi Guardie di Pubblica sicurezza. - In galleria da metri 50.

Cesena. - Centro Addestramento Polizia Stradale. - In galleria da metri 50.

Messina - Caserma di Pubblica sicurezza « Zuccarello ». - In galleria in superficie da metri 50.

Nettuno - Scuola Allievi Sottufficiali di Pubblica sicurezza. - In galleria in superficie da metri 50.

Vibo Valentia - Caserma Reparto Celere. - In galleria in superficie da metri 50.

Reggio Calabria - Caserma di Pubblica sicurezza « Cantaffio ». - In galleria in superficie da metri 50.

Torino - Caserma Reparto Celere - In galleria in superficie da metri 50.

Torino - Caserma di Pubblica sicurezza « M. Cesale ». - In galleria in superficie da metri 50.

Sono altresì in corso di costruzione, finanziati con gli stessi fondi ordinari di bilancio, i seguenti poligoni:

Palermo - Caserma di Pubblica sicurezza « P. Lungaro ». - In galleria in superficie da metri 50. Tempo di completamento previsto, ottobre 1980. Importo lire 196.313.213.

Abbasanta - Caserma di Pubblica sicurezza « Zorracana ». - In galleria in superficie da metri 50. Tempo di completamento previsto, ottobre 1980. Importo lire 169.000.000.

Inoltre sono in fase di realizzazione, finanziati con i fondi previsti dalla legge 27 luglio 1977, n. 413, i poligoni di:

Firenze - Caserma di Pubblica sicurezza « Duca D'Aosta ». - In galleria da metri 25. Importi lire 298.082.000 (le gare per l'aggiudicazione dei lavori sono andate deserte per cui si è proceduto ad un aggiornamento dei prezzi della perizia. La maggiore spesa di lire 181.448.000 sarà finanziata con i fondi della legge 24 dicembre 1979, n. 651 - esercizio finanziario 1980 -).

Peschiera - Caserma di Pubblica sicurezza « XXV aprile ». - In galleria in superficie da metri 25. Tempo di completamento previsto, dicembre 1980. Importo lire 110.000.000.

Milano - Caserma di Pubblica sicurezza « Garibaldi ». - In galleria da metri 25 (2° impianto). Tempo di completamento previsto fine 1980. Importo lire 261.670.000.

Pescara - Caserma di Pubblica sicurezza « Fanti ». - In galleria in superficie da metri 25. Tempo di completamento previsto, settembre 1980. Importo lire 135.000.000.

Brescia - Caserma di Pubblica sicurezza « Vittorio Veneto ». - In galleria da metri 50. Tempo di completamento previsto, novembre 1980. Importo lire 391.000.000.

Si soggiunge che, finanziato con i fondi del provveditorato regionale alle opere pubblice, è in costruzione, presso la caserma del gruppo di Pubblica sicurezza di Benevento, un poligono in galleria di superficie di metri

50, che sarà completato entro il novembre 1980.

L'approvazione della legge 24 dicembre 1979, n. 651, recante « misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », ha consentito di avviare le procedure di appalto per la costruzione di sette poligoni di tiro:

Piacenza - Caserma di Pubblica sicurezza « C. Battisti ». - In galleria in superficie da metri 25. Importo lire 290.000.000.

Vicenza - Caserma di Pubblica sicurezza « M. Sasso ». - In galleria in superficie da metri 50. Importo lire 155.500.000.

Genova - Caserma di Pubblica sicurezza « P. Ilardi ». - In galleria in superficie da metri 50. Importo lire 337.407.000.

Roma - Caserma di Pubblica sicurezza « M.Giglio ». - Impianto tiro istintivo. Importo lire 687.820.000.

Cagliari - Caserma di Pubblica sicurezza « C. Alberto ». - In galleria in superficie da metri 25. Importo lire 238.840.000.

Taranto - Caserma di Pubblica sicurezza « D'Oria ». - In galleria da metri 25. Importo lire 200.000.000.

Milano - Caserma di Pubblica sicurezza « Annarumma ». - Impianto tiro istintivo. Importo lire 1.040.000.000.

In fase di appalto è altresì un poligono di tiro in galleria da metri 25, da realizzarsi presso la caserma di Pubblica sicurezza « S. Chiara » di Venezia, il cui importo (lire 530.000.000) sarà finanziato con i fondi ordinari di bilancio di questo Ministero.

Sono, inoltre, in progettazione, finanziati con i fondi della stessa legge n. 651 del 1979, i seguenti poligoni di tiro:

Torino - Caserma di Pubblica sicurezza « M. Cesale ». - Impianto tiro istintivo. Spesa presunta lire 1.300.000.000.

Roma - Caserma di Pubblica sicurezza « Lamarmora ». - Poligono in galleria da metri 25 (4° impianto). Spesa presunta lire 600.000.000.

Napoli - Caserma di Pubblica sicurezza « V. Raniero ». - Poligono in galleria da metri 50. Spesa presunta lire. 400.000.000.

Bologna - Caserma di Pubblica sicurezza « Smiraglia ». - Poligono in galleria da metri 50. Spesa presunta lire 1.000.000.000.

Catania - Caserma di Pubblica sicurezza « Rinaldi ». - Poligono in galleria da metri 25. Spesa presunta lire 600.000.000.

Ancona - Caserma di Pubblica sicurezza « Marini ». - Poligono in galleria da metri 25. Spesa presunta lire 350.000.000.

Como - Caserma di Pubblica sicurezza « XXV Aprile ». - Poligono in galleria da metri 25. Spesa presunta lire 250.000.000.

Milano - Caserma di Pubblica sicurezza « Schiapparelli ». - Poligono in galleria da metri 20 (4° impianto). Spesa presunta lire 300.000.000.

È in progettazione anche la costruzione di un poligono di tiro in galleria in superficie da metri 25 presso la caserma del gruppo di Pubblica sicurezza di Udine, finanziato con i fondi del provveditorato regionale alle opere pubbliche, ed è prevista la costruzione di poligoni di tiro in galleria da metri 25 nelle nuove sedi delle questure di Ascoli Piceno, Trapani e Viterbo.

Nel precisare, infine, che non sono stati costruiti nè progettati poligoni per essere utilizzati in comune dai vari corpi di polizia, si rappresenta che, comunque, tali impianti potranno essere messi a disposizione delle altre forze di polizia tutte le volte che ne facciano richiesta.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

27 ottobre 1980

JERVOLINO RUSSO Rosa, SAPORITO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde a verità quanto riportato

dalla stampa romana, e in particolare dal « Paese Sera » del 22 maggio 1980, il quale informa che, nel corso della campagna elettorale, il capolista del Partito comunista italiano per le elezioni regionali del Lazio ha tenuto un comizio nel liceo « Mamiani » di Roma. A quanto risulta da suddetto organo di stampa, si tratta di una iniziativa non sporadica in quanto un comizio di un candidato comunista è stato tenuto al « Mamiani » anche nel corso della campagna elettorale politica del 1979.

Gli interroganti chiedono, pertanto, al Ministro se non ritenga doveroso garantire che all'interno della scuola non si svolgano iniziative di propaganda elettorale dei candidati o dei partiti per permettere alla scuola di svolgere serenamente il proprio compito di formazione culturale dei giovani, i quali ultimi seguiranno poi in altre e più opportune sedi ed attraverso più idonei strumenti le varie campagne elettorali che si svolgono nel Paese.

(4 - 01101)

(11 giugno 1980)

RISPOSTA. — La notizia a suo tempo pubblicata dal quotidiano romano, di cui è fatto riferimento nell'interrogazione, non è risultata del tutto esatta, alla luce degli accertamenti eseguiti.

Infatti, nello scorso mese di maggio, l'onorevole Minucci non parlò « nel liceo Mamiani » di Roma, come ebbe impropriamente a riportare il sopratitolo del quotidiano in questione, bensì davanti allo stesso liceo, e precisamente sulla strada antistante la scuola e con regolare autorizzazione dell'autorità di polizia, così com'era già avvenuto in occasione di precedenti comizi tenuti da parte di altri deputati.

Nella circostanza è risultato, peraltro, che le lezioni si svolsero, per gli studenti presenti nel liceo, senza subire alcuna interruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

31 ottobre 1980

LANDOLFI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza di gravi irregolarità verificatesi durante le elezioni dell'8 e 9 giugno 1980 a Fontechiari (Frosinone), denunciate anche dalla stampa, oggetto di un esposto presentato al presidente del seggio n. 3, in cui una cabina aveva solo 3 pannelli invece di 4 ed era appoggiata ad un vetro attraverso il quale era possibile controllare sia il voto che le preferenze;

se non ritiene di ordinare immediatamente un'inchiesta sul grave episodio.

(4 - 01128)

(24 giugno 1980)

RISPOSTA. — Verso le ore 11 del giorno 9 giugno 1980, durante le operazioni elettorali che si stavano svolgendo presso la sezione elettorale n. 3 del comune di Fontechiari, uno scrutatore segnalava al presidente del seggio che attraverso i vetri della finestra si poteva intravedere quanto avveniva all'interno della cabina.

Altri componenti del seggio facevano però notare che la finestra era con gli avvolgibili abbassati e che sul retro erano stati apposti alcuni giornali, proprio per impedire che dall'esterno si potesse vedere l'espressione di voto dell'elettore.

Nessun altro degli scrutatori e dei rappresentanti di lista faceva rilievi in proposito.

Peraltro, verso le ore 14, pochi attimi prima della chiusura delle votazioni, un elettore presentava al presidente del seggio formale reclamo, che veniva allegato al verbale delle operazioni elettorali.

Ciò premesso, si fa presente che la collocazione delle cabine nelle tre sezioni elettorali del predetto comune era stata effettuata come per le passate consultazioni in modo completamente idoneo dal personale comunale il quale, addossando la parte retrostante delle cabine, sprovvista di pannello protettivo di legno, alla parete dei muri, aveva reso assolutamente protetta e garantita la segretezza del voto.

In effetti la cabina di cui all'interrogazione, su disposizione del presidente, all'atto

della presa di possesso del seggio era stata spostata in altra parte dell'aula, avendo egli ritenuto che in tale maniera si sarebbero realizzati un più regolare accesso degli elettori ed una migliore illuminazione.

Tuttavia, a garanzia della segretezza del voto, lo stesso presidente aveva provveduto — come si è detto — a far abbassare completamente gli avvolgibili della finestra e ad apporre sui vetri giornali fissati da carta gommata.

Da quanto esposto, non si ritiene che, nella circostanza, si siano verificate irregolarità di sorta.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

3 novembre 1980

MACALUSO, BUFALINI, COLAJANNI, CORALLO, BENEDETTI, FLAMIGNI, GUTTUSO, LA PORTA, MAFFIOLETTI, MONTALBANO, PERNA, TEDESCO TATÒ Giglia, VITALE Giuseppe. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere di quali notizie disponga il Governo sul gravissimo delitto commesso a Palermo martedì 25 settembre 1979, di cui sono rimaste vittime il magistrato Cesare Terranova, già membro del Parlamento e della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, che si apprestava a ricoprire un importante incarico nella Magistratura palermitana, e il maresciallo di pubblica sicurezza Lenin Mancuso.

Gli interroganti intendono conoscere, in particolare, gli esiti e gli indirizzi dei primi accertamenti in relazione all'evidente impronta mafiosa dell'ignobile assassinio.

Si chiede, altresì, di conoscere, vista l'allarmante catena di omicidi di matrice mafiosa che da molti mesi si registra in Sicilia, e particolarmente a Palermo, quali provvedimenti il Governo ritenga di assumere per fronteggiare e sconfiggere il dilagante fenomeno mafioso, reso più pericoloso ed aggressivo dalle sue ramificazioni in diverse zone del territorio nazionale e dai suoi collegamenti internazionali, nonchè dagli ingenti finanziamenti che esso attinge dal traffico della droga e dalle sue molteplici attività criminose.

Si chiede, infine, al Governo se non intenda dare finalmente seguito alle indicazioni ed alle conclusioni scaturite dalle indagini condotte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

(4 - 00591)

(4 dicembre 1979)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia:

In ordine all'assassinio del magistrato Cesare Terranova, si richiamano le notizie fornite sull'episodio nella seduta tenutasi all'Assemblea della Camera dei deputati il 26 settembre 1979.

Si soggiunge che l'ufficio del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, a seguito di rimessione della Corte di cassazione, sta istruendo procedimento penale a carico di ignoti, per omicidio volontario in persona del magistrato dottor Cesare Terranova e del maresciallo di Pubblica sicurezza Lenin Mancuso.

Inoltre, sulle specifiche richieste rivolte in ordine ai provvedimenti adottati o da adottare per arginare il fenomeno mafioso si rinvia a quanto già ampiamente riferito sull'argomento all'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1980.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

27 ottobre 1980

MARAVALLE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Risoluzione n. 729, relativa ai rifugiati dell'Afghanistan, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella seduta del 25 aprile 1980, su proposta della Commissione per l'emigrazione, i rifugiati e la demografia (*Doc.* 4516).

Si chiede al Ministro una sollecita informazione sulle iniziative prese per dare attuazione alla Risoluzione in esame, volta ad

accordare un aiuto concreto ai rifugiati afghani ed a favorire soluzioni politiche del problema.

(4-01216)

(17 luglio 1980)

RISPOSTA. — L'Italia, come è noto, vanta una lunga tradizione di ospitalità nei confronti dei profughi che ha accolto e continua ad accogliere in misura consona alle sue possibilità. Nella regolamentazione avvenuta a suo tempo in questo settore attraverso la conclusione dell'apposita Convenzione di Ginevra fu concordata una ripartizione internazionale di compiti in base alla quale l'Italia funge prevalentemente da paese di primo asilo per i profughi provenienti dall'Est europeo.

In seguito, di fronte all'aggravarsi del doloroso fenomeno dei rifugiati nel mondo, l'Italia si è assunta liberamente e responsabilmente l'onere, in via eccezionale, di ricevere profughi provenienti anche da aree geografiche diverse da quelle concordate. È così che un elevato numero di cittadini cileni, prima, ed attualmente un contingente ancora maggiore di rifugiati provenienti dal sud est asiatico è stato e viene tuttora accolto nel nostro Paese.

A questo vanno aggiunti i contributi sostanziali che il Governo, sia in via bilaterale che attraverso le agenzie internazionali e la CEE, ha versato per il soccorso delle popolazioni cambogiane, per i profughi dello Zimbabwe e dell'Ogaden.

Per quanto concerne, in particolare, i profughi afghani che hanno abbandonato il proprio paese in seguito all'invasione da parte delle forze armate societiche, il Governo fa presente che, sul piano generale, l'Italia già contribuisce al bilancio ordinario dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati e che non mancherà di esaminare, con l'apertura e la disponibilità già dimostrata in passato, le eventuali specifiche richieste che dovessero pervenire in tal senso da parte delle agenzie internazionali citate nella Risoluzione.

Il Governo, però, ritiene innanzi tutto indispensabile pervenire rapidamente ad una soluzione politica della crisi afghana, dato che solamente tale soluzione può consentire il superamento delle cause che hanno originato l'esodo. L'Italia, quindi, fin dall'inizio ha agito sul piano internazionale — sia in sede multilaterale, all'ONU e in ambito CEE, che bilateralmente presso l'Unione sovietica — affinchè, in conformità alla Risoluzione approvata a grandissima maggioranza dall'Assemblea generale delle Nazione unite il 14 gennaio scorso, vengano ritirate tutte le truppe straniere dall'Afghanistan e sia rispettata da tutti gli Stati la sovranità, l'indipendenza, l'integrità territoriole di tale paese ed il principio della non ingerenza nei suoi affari interni.

Un particolare impegno, inoltre, anche in relazione al turno italiano di presidenza della CEE, il Governo ha posto nel contribuire all'elaborazione ed all'attuazione della formula comunitaria diretta a consentire all'Afghanistan di restare fuori dalla contesa tra le potenze, tornando alla sua posizione tradizionale di Stato neutrale e non allineato. Con tale iniziativa — che per lungo tempo è stata l'unica proposta politica concreta sul tappeto — i Nove hanno fornito un contributo responsabile alla ricerca di modalità idonee a ripristinare in Afghanistan una situazione conforme a quella prevista dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite. L'iniziativa, che ha raccolto numerose ed importanti adesioni, non è stata peraltro considerata dai Nove preclusiva di altre soluzioni dirette allo stesso fine indicato nella citata Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU, e la Comunità ha, quindi, salutato con favore la creazione del comitato *ad hoc* ad opera della Conferenza islamica, incaricato di studiare le concrete possibilità di pervenire ad una soluzione politica della crisi afghana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ZAMBERLETTI

20 ottobre 1980

MEZZAPESA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio in cui si trovano i produttori di patate della zona

costiera del Sud barese, in particolare quelli dei comuni di Mola, Polignano a Mare e Monopoli, a causa dell'improvviso calo del prezzo del prodotto, verificatosi negli ultimi giorni. In alcuni casi tale calo ha toccato punte inferiori alla metà, come è avvenuto per la cosiddetta « alfa tonda gialla », la cui quotazione, dalle 160 lire a chilogrammo di lunedì 23 giugno 1980, è passata a 70 lire.

Se si aggiunge che i produttori della zona erano stati già pesantemente provati dalle calamità atmosferiche dello scorso anno, è facile immaginare l'insostenibile situazione in cui attualmente essi versano.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se non sia opportuno che il Ministero prenda i necessari accordi con la Regione Puglia, in modo da pervenire tempestivamente alle più efficaci decisioni, in direzione sia di un'integrazione del prezzo — come è avvenuto in altre regioni meridionali — sia di un ritiro del prodotto da parte dell'AIMA.

(4 - 01151)

(26 giugno 1980)

RISPOSTA. — Le ragioni che hanno determinato quest'anno la situazione di crisi nel mercato delle patate novelle vanno essenzialmente ricercate in una quasi concomitante presenza, sui mercati europei, del prodotto italiano e di quello dei paesi comunitari nostri principali importatori (Germania, Olanda e Francia), e ciò a causa dell'inversione delle condizioni climatiche che hanno ritardato la maturazione del nostro prodotto, mentre l'hanno anticipata nei predetti paesi.

C'è da aggiungere che, proprio a causa della prolungata piovosità che ha caratterizzato l'andamento climatico della primavera, il nostro prodotto presentava un eccessivo tenore di umidità, il che ha reso più difficile il collocamento e la conservabilità del prodotto stesso.

Comunque, dai dati provvisori ISTAT elaborati dall'IRVAM, risulta che, a tutto il mese di luglio, le nostre esportazioni di patate novelle sono ammontate a 2.754.000 quintali, che rappresentano appena il 2,2 per cento in meno di quelle del corrispondente periodo del 1979, al prezzo medio di lire 241 al chilo, con un aumento del 16,7 per cento rispetto al prezzo spuntato lo scorso anno.

Poichè la patata non è, come è noto, un prodotto regolamentato in sede comunitaria, non è stato possibile alcun intervento a sostegno del mercato, con spese a carico del FEOGA, da parte delle associazioni di produttori riconosciute a norma della legge numero 622 del 1967. Per lo stesso motivo, non vi è stata neppure la possibilità di dichiarare lo stato di crisi grave del settore, che avrebbe permesso l'intervento dell'AIMA.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tuttavia, ha promosso l'emanazione del decreto interministeriale del 1 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto successivo, con il quale, a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti, sono stati determinati per la campagna 1980 il prezzo minimo da corrispondere ai produttori di patate (in ragione di lire 500 per chilogrammo di amido, corrispondenti mediamente a circa 50-70 lire al chilogrammo di patate) per la cessione del prodotto alle distillerie, nonchè le relative modalità di applicazione.

Il compito, però, di dar via alle conseguenti contrattazioni tra i produttori, da una parte, e le industrie utilizzatrici, dall'altra, non spetta al Ministero, ma scaturisce dalla libera volontà delle parti contraenti, nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni recate dal citato decreto.

Altri provvedimenti, a sostegno del comparto, avrebbero potuto essere adottati in sede regionale.

Giova, infine, rammentare che il regolamento CEE n. 355 del 1977 prevede interventi finanziari a carico della sezione orientamento del FEOGA e dello Stato nazionale per la realizzazione di organiche strutture intese a migliorare i circuiti di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nell'ambito dell'applicazione di detto regolamento, sono state recentemente approvate dalla CEE due iniziative per la conservazione e commercializzazione delle patate:

una da parte dell'ente di sviluppo in Umbria nel comune di Orvieto, per una spesa ammessa di 250 milioni di lire, e l'altra da parte della società cooperativa produttori ortofrutticoli « Altedo » nel comune di Malalbergo, in provincia di Bologna, per una spesa ammessa di 1.300 milioni di lire.

Maggiori agevolazioni contributive (fino al 75 per cento dell'investimento) sono poi previste, per gli impianti che si realizzano nelle zone svantaggiate del centro-sud, dal regolamento CEE n. 1361 del 1978, che ha integrato il precedente regolamento n. 355 del 1977.

Ovviamente, tali impianti possono anche migliorare le situazioni di mercato nei periodi di maggiore concentrazione dell'offerta rispetto alla rigidità della domanda; ma la iniziativa per la realizzazione delle strutture medesime è di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Quanto all'accenno ai danni subiti dai produttori della zona costiera meridionale della provincia di Bari a causa delle avversità atmosferiche verificatesi nel 1980, si fa presente che il Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Puglia, con decreto del 9 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 ottobre successivo, ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche segnalate, ivi comprese quelle che hanno interessato la provincia di Bari.

Come è noto, tale riconoscimento, a norma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, consente la concessione, da parte dei competenti organi regionali, delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole danneggiate.

Spetta, peraltro, alla regione di provvedere alla delimitazione delle zone colpite e alla individuazione del tipo di provvidenza da attuare.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

5 novembre 1980

MEZZAPESA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quali provvedimenti abbia preso, o intenda prendere, in ordine alle proteste degli olivicoltori pugliesi per il mancato pagamento del rimanente 30 per cento dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva relativa all'annata 1978-79, ad oltre 8 mesi di distanza dal pagamento dell'acconto del 70 per cento.

Gli olivicoltori pugliesi lamentano il fatto che, mentre i centri meccanografici hanno già messo a disposizione dei nuclei operativi i nastri magnetici per gli elenchi di liquidazione, le successive operazioni vanno assai a rilento.

(4 - 01181)

(9 giugno 1980)

RISPOSTA. — Come è noto, al fine di conseguire il necessario e più volte auspicato e sollecitato snellimento delle procedure, con l'accorciamento dei tempi di pagamento dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, la nuova regolamentazione comunitaria, entrata in vigore a partire dalla campagna 1978-79, ha stabilito la corresponsione di un anticipo del 70 per cento della integrazione, a fronte della semplice richiesta presentata per il tramite delle associazioni nazionali dei produttori riconosciute.

Per poter assicurare il sollecito pagamento di tale acconto, si è conseguentemente dovuto rinviare alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle domande l'inizio della fase istruttoria e di controllo della esistenza dei requisiti e delle condizioni, stabiliti ai fini del riconoscimento del diritto alla integrazione per i singoli produttori.

Peraltro, le obiettive difficoltà in cui sono venute a trovarsi le associazioni nella campagna assoggettata al nuovo regime, tenuto conto anche del ritardo nell'approntamento della regolamentazione comunitaria relativa al loro riconoscimento, ha comportato un lungo scaglionamento nella presentazione delle domande di aiuto per il tramite delle associazioni stesse. Anzi, queste ultime, impossibilitate ad effettuare il minimo indispensabile di controlli in tempo utile, hanno

insistentemente chiesto la proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda, termine che è stato definitivamente fissato al 15 aprile 1980.

Pertanto, fino a tale data si è susseguita la presentazione delle domande, con i connessi primi adempimenti procedurali per il pagamento dell'acconto, da parte sia degli organi periferici incaricati della istruttoria delle domande di aiuto, sia dell'AIMA, cui spetta il compito di provvedere al pagamento stesso.

Ne è conseguito che soltanto a partire dal mese di maggio si è potuto dare inizio ai complessi adempimenti istruttori e di accertamento del diritto all'aiuto e del suo ammontare; adempimenti che, anche nella nuova disciplina, continuano a rivestire carattere particolarmente delicato e impegnativo, attesi il numero rilevante degli aventi diritto, nonchè l'aumentata entità dell'aiuto da corrispondere e del quale il nostro paese è chiamato a dar conto alla Comunità.

Giova infine, rilevare che l'innovazione potrà conseguire l'obiettivo di assicurare un più puntuale e sollecito pagamento se anche le organizzazioni dei produttori dimostreranno di saper offrire quel contributo che da esse ci si attende e per il quale sono state in definitiva istituite.

In ogni caso, non bisogna sottovalutare il fatto che il pagamento dell'acconto, immediatamente dopo la presentazione della domanda e nella misura del 70 per cento dell'aiuto richiesto, ma non di quello accertato, rappresenta già un notevole progresso rispetto al passato, con rilevante vantaggio per il settore produttivo, soprattutto in considerazione che tale anticipazione di aiuto viene effettuata in assenza completa della costituzione di qualsiasi garanzia fidejussoria, a differenza di quanto avviene per il pagamento anticipato di altri benefici comunitari.

Anche per tale ragione, la Pubblica amministrazione è tenuta ad operare, in sede di pagamento del restante 30 per cento, con la necessaria cautela e il massimo rigore.

Si ha comunque motivo di ritenere che, anche in favore degli olivicoltori della Puglia, i pagamenti del saldo dell'aiuto alla produzione della campagna 1978-79 potranno iniziare quanto prima ed essere portati a termine entro il corrente anno 1980.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

5 novembre 1980

MURMURA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — **Per conoscere le ragioni dell'inconcepibile ritardo che si registra nella corresponsione dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili della Calabria, le cui condizioni economiche si presentano sommamente disagiate e nei cui confronti è indispensabile procedere con la massima urgenza.**

(4 - 01026)

(6 maggio 1980)

RISPOSTA. — Si risponde su delega del Ministro del tesoro.

Com'è noto, la legge 22 dicembre 1979, numero 682, ha elevato l'indennità di accompagnamento di cui godono i ciechi civili assoluti, da lire 65.090 a 120.000 dal 1 gennaio 1979 ed a lire 180.000 dal 1 gennaio 1980.

Alcuni ritardi verificatisi nel pagamento dei conguagli degli arretrati sono da attribuirsi, essenzialmente, ai tempi tecnici occorrenti al centro elettronico di questo Ministero per eseguire le necessarie operazioni.

In particolare, la situazione della corresponsione della predetta indennità nelle province calabresi è la seguente:

Catanzaro: l'ufficio di assistenza sociale della prefettura ha provveduto alla compilazione dei modelli d'informatica per la corresponsione della differenza tra il nuovo ed il vecchio importo dell'indennità dal 1 gennaio 1979 al 30 aprile 1980; sono stati compilati e trasmessi in « teleprocessing » circa 650 modelli, riferentisi ad un numero uguale di ciechi civili assoluti in carico alla prefettura.

Il surrichiamato importo degli arretrati, ammontante a lire 1.082.190 per ogni cieco civile assoluto, unitamente all'indennità di accompagnamento nella nuova misura di lire

180.000 mensili, è in riscossione dal 28 maggio 1980;

Cosenza: la prefettura, al fine di procedere, con mandati diretti, alla corresponsione della suddetta indennità nei nuovi importi, ha provveduto alla richiesta di fondi necessari a questo Ministero, che in data 15 maggio 1980 ha disposto un primo accreditamento di 400 milioni di lire, utilizzando il quale si è provveduto, fino alla data dell'8 luglio 1980, all'emissione di n. 370 mandati di pagamento.

Attualmente, essendo stato preannunciato un ulteriore accreditamento di lire 380 milioni, sono in corso di liquidazione le indennità suddette per altri 135 ciechi, sicchè, allo stato, su 716 beneficiari complessivi ne restano da soddisfare n. 211, nei cui riguardi si conta di poter definire la pendenza entro i tempi più brevi possibili;

Reggio Calabria: i ciechi civili assoluti hanno ricevuto l'indennità di accompagnamento nella nuova misura nel terzo bimestre del 1980; le competenze degli arretrati saranno corrisposte nel quinto bimestre dell'anno in corso, termine minimo indispensabile all'ufficio di ragioneria, già notevolmente impegnato, per procedere ai relativi calcoli.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

3 novembre 1980

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Imperfezioni normative e contrastanti comportamenti in ordine all'espletamento delle funzioni di amministratore locale da parte di pubblici dipendenti esigono una disciplina che non si presti a divaricanti interpretazioni, tali da realizzare disparità di trattamento.

Si chiede, pertanto, di conoscere se il Governo non ritenga doveroso consentire la concreta possibilità per assessori e consiglieri di prender parte alle riunioni degli organi elettivi, concedendo un permesso retribuito per l'intera giornata, specie se la sede di lavoro è diversa da quella della Giunta municipale o del Consiglio.

(4 - 01174)

(2 luglio 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che sia il Ministero dell'interno che il Ministero del tesoro hanno ritenuto che la questione concernente la concessione di permessi retribuiti a pubblici dipendenti che ricoprono la carica di assessore o consigliere presso gli enti territoriali locali trova già adeguata tutela nella vigente disciplina legislativa che è diversificata e graduata in rapporto all'impegno che l'esercizio delle funzioni comporta.

In proposito questo ufficio condivide tale tesi e fa presente che attualmente la materia è regolamentata dalle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, e 26 aprile 1974, n. 169.

In particolare in base all'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 169, agli eletti alle cariche di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, (presidenti di giunta provinciale, assessori di province con più di 700.000 abitanti, sindaci di capoluoghi di provincia o di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti) si applicano esclusivamente le norme della legge stessa, mentre agli eletti a cariche diverse tale legge si applica in concorso con le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Ciò significa che agli eletti alle menzionate cariche ex articolo 1 della legge n. 1078 del 1966 è consentito di chiedere il collocamento in aspettativa per tutta la durata del mandato e, in tal caso, essi hanno diritto al trattamento economico specificamente indicato all'articolo 3 della citata legge.

Gli eletti, poi, alle cariche non indicate nell'articolo 1 della legge del 1966, n. 1078, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato o assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso, senza alcuna decurtazione della retribuzione; i periodi di aspettativa non retribuiti e di assenza autorizzati sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.

In base alla tesi interpretativa più attendibile l'espressione « cariche di consigliere comunale e consigliere provinciale » di cui al citato articolo 2 della citata legge è stata riferita concettualmente a tutte le cariche elettive (assessore comunale e provinciale,

sindaco di comune inferiore ai 50.000 abitanti, eccetera).

Si soggiunge infine che, alla luce della *ratio* che ispira tale disposizione, le assenze dal servizio dei dipendenti pubblici che ricoprono cariche elettive negli enti locali sono da ritenere giustificate, in generale, dalla necessità di partecipare alle sedute consiliari, della giunta municipale o dall'esigenza di assolvere determinati obblighi connessi con le cariche stesse.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
DARIDA

10 novembre 1980

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali fatti concreti intendano porre in essere per assicurare ai comuni del Mezzogiorno, singoli od associati, la sollecita e razionale costruzione delle reti di distribuzione del metano, a tal fine utilizzando il metanodotto in corso di avanzata costruzione da parte della SNAM o della SAIPEM.

(4 - 01237)

(30 luglio 1980)

RISPOSTA. — Il problema della metanizzazione civile nell'Italia meridionale è stato già definito negli aspetti programmatici e finanziari da parte delle Amministrazioni interessate e trova pratica attuazione nella prima fase del programma generale di metanizzazione contenuta in un piano redatto dalla SNAM e fatto proprio dal Ministero dell'industria.

Tale piano, sul quale nell'agosto 1980 si è espresso favorevolmente — previe integrazioni e modifiche — il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sarà quanto prima sottoposto all'esame ed all'approvazione del CIPE; ciò avverrà una volta emanato il provvedimento legislativo di autorizzazione della spesa (lire 605 miliardi) per l'attuazione della citata prima fase, che prevede l'allacciamento alla rete di metanodotti di n. 237 comuni meridionali, nonchè lo ampliamento e la trasformazione di n. 95 reti esistenti, per complessivi n. 332 interventi.

La popolazione servita più quella servibile supera i 10 milioni di abitanti, pari al 65,3 per cento della popolazione meridionale.

Il Ministro senza portafoglio con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
CAPRIA

10 novembre 1980

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale fondamento ha la notizia secondo la quale il suo Ministero ritiene inapplicabile alla categoria dei segretari comunali e provinciali l'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, circa l'abolizione dei rapporti informativi ed i giudizi annuali complessivi.

(4 - 01262)

(31 luglio 1980)

RISPOSTA. — L'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo aver stabilito al primo comma l'abolizione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi annuali, con il secondo comma fa salvi tali adempimenti nei confronti del personale statale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.

Ciò stante non sembra infondato ritenere che il legislatore, con la citata norma di salvaguardia, abbia implicitamente introdotto il principio che i suindicati elementi di giudizio siano indispensabili, o quanto meno non possano essere esclusi, in tutti quei casi in cui sia richiesto per l'avanzamento in carriera del personale statale — secondo i rispettivi ordinamenti — l'accertamento della qualità del servizio in precedenza prestato.

Per quanto concerne la carriera dei segretari comunali e provinciali, tutte le disposizioni che disciplinano la promozione o la nomina alle qualifiche successive alla iniziale (segretario capo, segretario generale di 2ª classe, segretario generale di 1ª classe,

segretario provinciale generale di 1ª classe), indicano espressamente tra i requisiti richiesti per la progressione di carriera l'acquisizione di determinati giudizi complessivi formulati dall'Amministrazione riguardo al servizio prestato dai singoli funzionari.

Questa Amministrazione pertanto è dell'avviso che l'abolizione dei rapporti informativi, sancita dall'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non interessi la categoria dei segretari comunali e provinciali.

La questione comunque potrà essere riesaminata in sede di formulazione delle norme da emanare in attuazione della nota legge delega sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali il cui schema è stato il 18 luglio 1980 approvato dal Consiglio dei ministri.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

3 novembre 1980

PARRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che presso il Provveditorato agli studi di Roma l'ufficio riscatti per la buonuscita agli insegnanti elementari è retto da due sole impiegate;

che moltissime pratiche attendono da anni di essere istruite ed avviate all'ENPAS;

che la precedenza concessa alle pratiche riguardanti il personale in procinto di essere collocato a riposo condanna ad una stasi senza limite quelle relative al personale in servizio;

che tale situazione comporta due conseguenze:

1) paradossalmente, le pratiche, pur se vecchie di anni, saranno prese in esame soltanto al momento del pensionamento degli interessati;

2) la liquidazione della buonuscita, che già richiede tempi lunghi, sarà ulteriormente ritardata per il calcolo relativo al riscatto,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere i tempi medi occorrenti a detto ufficio per la definizione di una pratica di riscatto e quali provvedimenti l'Amministrazione intenda assumere per potenziare l'organico dell'ufficio riscatti o, comunque, per evitare le attuali incredibili attese.

(4 - 00914)

(13 marzo 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che quasi tutte le domande pervenute entro il 1977 risultano istruite, mentre per le circa 3.200 istanze pervenute tra il 1978 ed i primi mesi dell'anno corrente, e prodotte prevalentemente da personale neo-immesso in ruolo o con minima anzianità di servizio, sono avviate l'istruttoria e la definizione, generalmente secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Tra queste, ovviamente, precedenza viene data alle pratiche di riscatto ENPAS concernenti il personale che, o per raggiunti limiti di età o per dimissioni volontarie, è in procinto di essere collocato a riposo e ciò proprio al fine di evitare il ritardo della liquidazione dell'indennità di buonuscita o una successiva riliquidazione determinata per il ricalcolo per il periodo ammesso a riscatto; trattasi, peraltro, di un numero abbastanza esiguo di casi (alcune decine annualmente) che certamente non rallenta lo espletamento delle pratiche relative al personale in servizio che, nella stragrande maggioranza, vede definita, molto prima del collocamento a riposo, la propria pratica di riscatto ENPAS.

Analoga precedenza viene assegnata alle pratiche di riscatto, se non ancora definite, di personale deceduto in attività di servizio, al fine di agevolare l'indennità di liquidazione a favore degli eredi.

Riesce però estremamente difficile ed incerto il calcolo del tempo medio occorrente per la definizione delle pratiche di riscatto, dal momento che esso varia a seconda della completezza della documentazione prodotta. Nella fase istruttoria, infatti, molto frequentemente si rende necessario richiedere agli interessati medesimi l'integrazione della documentazione — sia al fine di accertarne il diritto al riscatto che di individuare lo specifico periodo ammissibile — con il conseguente protrarsi nel tempo della definizione della pratica e della posizione dell'insegnan-

te amministrato; e neppure raro è il caso di amministrati che presentano, distanziate nel tempo, più istanze — parziali — di riscatto ENPAS, e ciascuna ovviamente per periodi diversi

In linea di massima, tuttavia, si evidenzia che l'attuale produzione dell'ufficio riscatti ENPAS per gli insegnanti elementari ammonta a circa 3.000-4.000 pratiche l'anno, tenuto anche conto del numero di giornate lavorative nel corso dell'anno e delle presenze giornaliere degli impiegati addetti al servizio

Circa le gravi carenze di personale lamentate, non può dirsi che l'organico del provveditorato agli studi di Roma presenti vuoti di grave entità.

Infatti, per i 12 posti attualmente vacanti nella carriera di concetto amministrativa risultano utilizzati 187 insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, mentre l'organico del personale della carriera esecutiva risulta ampiamente coperto da 198 impiegati con 65 unità di personale non docente delle segreterie scolastiche.

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

11 ottobre 1980

PASTI, ANDERLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde a verità la notizia, riportata dalla stampa, secondo cui risulterebbe una differenza contabile in meno nel munizionamento del Gruppo guardie di pubblica sicurezza di Padova (magazzino Veca) rispetto ai registri della polveriera di quella città nella quale sono custodite, per conto della pubblica sicurezza, le cartucce.

Un tale fatto, ove fosse confermato, costituirebbe un gravissimo e reale pericolo giacchè potrebbe favorire eventuali ammanchi di munizioni che non potrebbero essere immediatamente accertati, stante la difformità dei libri contabili.

Si chiede, altresì, al Ministro di conoscere se sono stati disposti immediati e severi accertamenti al fine di stabilire la veridicità dell'episodio di Padova ed anche se si pensa di voler disporre accertamenti per gli altri magazzini Veca della pubblica sicurezza in Italia.

(4 - 00203)

(1 agosto 1979)

RISPOSTA. — Nel corso di una ispezione effettuata nel gennaio 1978 presso il magazzino regionale della Pubblica sicurezza di Padova, fu rilevato un supero di cartucce depositato per conto di questa Amministrazione rispetto al carico contabile.

Questo Ministero, pertanto, dispose l'immediata assunzione in carico del materiale eccedente, facendo altresì effettuare controlli per l'accertamento delle cause di tali eccedenze.

Dei fatti summenzionati venne data comunicazione alla procura generale della Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e venne inoltre informata per quanto di competenza la procura militare della Repubblica di Padova.

Quest'ultima, ravvisando nei fatti una omissione di atti d'ufficio da parte del consegnatario del magazzino Veca, ritenne competente la magistratura ordinaria alla quale trasmise gli atti che risultano tuttora all'esame della procura della Repubblica di Padova.

Si soggiunge che attualmente nel magazzino regionale Veca non esistono quantitativi di munizionamenti da guerra che non risultino di proprietà dello Stato e che non siano regolarmente in carico.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di accertamenti per gli altri magazzini Veca della Pubblica sicurezza esistenti in Italia, si informa che l'effettuazione di tali controlli rientra nei normali compiti ispettivi e viene svolta con la dovuta regolarità.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

3 novembre 1980

PERNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia ancora da considerarsi in vigore la disposizione a men-

te della quale, in caso di allarme nel Palazzo di giustizia di Roma, ove ha sede la Corte di cassazione, i magistrati, gli avvocati, i cancellieri ed ogni altra persona che si trovi all'interno dell'edificio devono immediatamente uscirne per recarsi, al fine di evitare il possibile pericolo, nei giardini antistanti in piazza Cavour.

In caso affermativo, si chiede di conoscere quanto si debba attendere per trovare soluzioni più ragionevoli ed adeguate.

(4 - 01346)

(1 ottobre 1980)

RISPOSTA. — In data 9 giugno 1977 il presidente della commissione per la manutenzione del palazzo di giustizia di piazza Cavour diramò a tutti gli uffici giudiziari aventi sede in quell'edificio la circolare n. 421, contenente le prescrizioni da osservare in caso di segnalazione della presenza di ordigni esplosivi.

Con detta circolare venivano dettate norme di comportamento del personale, norme tuttora in vigore, sia nel caso di preallarme sia nel caso di allarme.

Verificandosi la prima ipotesi il personale non è invitato ad uscire ma, ciascuno nell'ambito del proprio ufficio, ed i commessi anche nei corridoi, in aule di udienza e in ambienti adiacenti, è tenuto a verificare se vi sia qualche oggetto (una borsa, un pacco o altro involucro) di cui non si giustifichi la presenza o non si conosca l'appartenenza e, in caso positivo, ad allontanarsi dall'ambiente e ad avvertire immediatamente il comando dei carabinieri, in sede.

Nel caso, invece, che si verifichi la seconda ipotesi l'allarme viene dato a mezzo del suono dei campanelli negli ambienti interessati. Tutti devono evacuare, con la massima tempestività ed ordinatamente, gli ambienti segnalati (che potranno essere di un solo settore dell'edificio o di tutto il palazzo) e trasferirsi all'esterno dell'edificio, verso i giardini.

L'avviso di rientro è comunicato dopo le verifiche effettuate da agenti specializzati.

Dal giugno 1977 ad oggi, due sole volte risulta emanato l'ordine di evacuazione dell'intero edificio.

Questo tipo di allarme è destinato ad essere riesaminato nel quadro di un più organico sistema di misure di sicurezza, anche elettroniche, da attuarsi in tempi brevi, in base a canoni tecnici più moderni e sofisticati (impianto TV a circuito chiuso, cabine antiproiettile collegate tra loro, con gli uffici e con l'esterno, recinzione perimetrale) già in via di installazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

6 novembre 1980

PETRONIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponde al vero che la « Lufthansa » e la « Swissair » avrebbero da tempo richiesto a « Civilavia » i diritti di traffico sull'aeroporto di Lamezia Terme e che, per intervento della compagnia di bandiera, questi non sarebbero stati ancora concessi.

Nel caso tale notizia risultasse fondata, si chiede di conoscere quali provvedimenti intende prendere il Ministro per eliminare l'increscioso inconveniente.

(4 - 00978)

(15 aprile 1980)

RISPOSTA. — Non risponde al vero la notizia secondo la quale le società di navigazione aerea Lufthansa e Swissair abbiano richiesto l'autorizzazione ad operare sull'aeroporto di Lamezia Terme.

Infatti non risulta a tutt'oggi pervenuta da parte dei predetti vettori o delle proprie associate alcuna richiesta nè per i servizi di linea nè per i voli *charter*.

Non risulta, inoltre, che la società Alitalia abbia a tutt'oggi interessato questa Amministrazione per bloccare una eventuale autorizzazione in favore dei predetti vettori.

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

25 ottobre 1980

PINNA, GIOVANNETTI, MARGOTTO, GATTI, TOLOMELLI, IANNARONE, PASTI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che

l'attività cantieristica dell'Arsenale militare marittimo di La Maddalena si fa risalire alla sconfitta del re di Sardegna da parte dei francesi nel 1799 ed al conseguente ricovero della sua flotta in quell'arcipelago;

considerato che, in quella base, prima di muovere verso la battaglia di Abukir, lo stesso ammiraglio Orazio Nelson aveva sostato con la sua flotta per presunte esigenze logistiche;

accertato che l'Arsenale militare ha iniziato il suo regolare funzionamento nel 1891 e che, con il passare del tempo, la sua importanza è venuta aumentando, come si può evincere dalle vicende militari cui è legata la storia del nostro Paese;

rilevati il ruolo e la funzione che tale struttura è stata chiamata a svolgere in tempo di guerra e che, nello spirito della Costituzione repubblicana, è chiamata a svolgere in tempo di pace;

preso atto che, in particolare, la base militare assicura:

il rifornimento idrico alle isole;

il servizio antincendio nelle isole dell'arcipelago;

l'assistenza medica su richiesta dell'ospedale civile in caso di necessità;

l'assistenza medica per il trattamento iperbarico agli embolizzati;

i collegamenti navali di pronto soccorso notturni da e per Palau, atteso che, dopo mezzanotte, i traghetti civili non svolgono alcuna attività;

preso atto, altresì, che i provvedimenti più volte annunciati in favore degli arsenali vengono senza motivo procrastinati,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendono adottare, atteso che l'Arsenale, tra l'altro, provvede:

a riparare tutte le imbarcazioni della area della Sardegna;

a revisionare le motopompe antincendio (oltre 60);

a costruire gli strumenti necessari per i servizi navali logistici;

a dare la necessaria assistenza a tutte le flotte in avaria.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quando verrà disposto il lavoro per il banchinamento delle navi da 2.000 tonnellate, quando verranno coperti gli organici degli impiegati tecnici e quando saranno assunti gli allievi operai, affinchè, di pari passo con lo sviluppo del « programma associato alla legge navale », si potenzino le strutture e gli arsenali possano svolgere il ruolo e la funzione ad essi assegnati.

(4 - 01267)

(5 agosto 1980)

RISPOSTA. — L'ammodernamento ed il potenziamento dell'arsenale militare di La Maddalena rientra nel quadro generale dei provvedimenti all'esame degli organi competenti della Difesa, nonchè nello schema di disegno di legge sulla « Ristrutturazione dell'area industriale della Difesa » attualmente in corso di studio.

Tali provvedimenti dovrebbero rendere l'arsenale di La Maddalena idoneo ad effettuare lavori su unità fino a livello di corvetta e dotarlo di un bacino galleggiante della portata di 2.000 tonnellate circa.

La realizzazione di tali opere è comunque subordinata alla disponibilità dei finanziamenti che dovranno essere stanziati con il cennato provvedimento legislativo.

Per quanto riguarda la copertura degli organici degli impiegati tecnici, si fa presente che la situazione dell'arsenale di La Maddalena risulta soddisfacente in quanto, di fronte ad una previsione organica di 6 unità, sono in forza 10 elementi di cui 5 tecnici. Ciò tanto più ove si tenga conto che gli organici del personale degli impiegati civili della Difesa si sono contratti di circa il 40 per cento a seguito dell'esodo verificatosi in applicazione delle note disposizioni di legge sugli ex combattenti, che la diminuzione del personale è particolarmente rilevante presso gli enti dell'Italia settentrionale e della Sardegna e che l'entrata in vigore della recente legge 11 luglio 1980, n. 312, ha determinato la sospensione di tutti i concorsi in fase di predisposizione e che pertanto le vacanze verificatesi successivamente al 1 gennaio 1979 non potranno essere ripianate a breve scadenza.

Circa l'assunzione di allievi operai, si fa presente che prima della fine dell'anno si prevede possano essere resi esecutivi i decreti di nomina degli allievi operai che hanno conseguito l'abilitazione professionale nel 1979, ai sensi della legge 19 maggio 1964, numero 345. Nonostante la determinazione ministeriale che ne disponeva l'assunzione sia infatti del gennaio del corrente anno, l'approntamento dei relativi decreti di nomina è stato possibile solo in tempi recenti in quanto l'esame delle domande ha evidenziato in molti casi incompletezza ed irregolarità nelle documentazioni probatorie. Inoltre, di recente, sono stati emessi anche i decreti di nomina dei 15 alievi operai che si sono diplomati presso il predetto arsenale nel 1980, al termine del corso semestrale bandito il 2 maggio 1979 in ottemperanza all'articolo 25 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351; per essi l'assunzione è prevista per il corrente mese di ottobre.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

11 novembre 1980

PINNA, TOLOMELLI, GATTI, MARGOTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che una delegazione della Commissione difesa si è recata per un'indagine conoscitiva all'Arsenale militare di La Maddalena, rilevando una serie di questioni che hanno formato oggetto di una precedente interrogazione;

considerato che dal punto di vista occupativo e per il completamento dell'organico del personale si verificano ancora dei notevoli ritardi nelle assunzioni,

gli interroganti chiedono di conoscere cosa osti all'assunzione degli allievi operai che hanno conseguito le qualifiche di specializzazione, atteso che, come è stato peraltro riferito alla delegazione dai membri della commissione interna, diversi allievi, stanchi di attendere la chiamata e la conseguente assunzione, vengono avviati verso l'industria privata, con grave perdita per lo Stato che affronta le spese della qualificazione di cui, alla fine, e a causa delle lungaggini burocratiche, godono i privati, con grave pregiudizio, quindi, per il buon funzionamento dell'Arsenale militare.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti lamentati.

(4 - 01287)

(7 agosto 1980)

RISPOSTA. — La determinazione ministeriale con la quale viene prevista l'assunzione a domanda degli allievi operai che hanno conseguito il diploma di abilitazione professionale nell'anno 1979 al termine dei corsi di cui alla legge 19 aprile 1964, n. 345, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980.

L'esame delle domande — complesso e laborioso, in quanto si è reso necessario, in molti casi, procedere alla regolarizzazione dei documenti prodotti dagli interessati — è stato portato a termine recentemente, per cui solo ora si è in grado di approntare i relativi decreti di nomina.

È da ritenere, pertanto, tenuto conto degli ulteriori adempimenti richiesti (esame della Ragioneria centrale, controllo della Corte dei conti) che i diplomati nell'anno anzidetto — e tra questi i 24 allievi che hanno frequentato la scuola allievi operai presso l'arsenale militare di La Maddalena — potranno essere chiamati ad assumere servizio entro la fine del corrente anno.

Per quanto concerne, poi, l'assunzione dei 15 allievi operai che si sono diplomati nel 1980 al termine del corso semestrale istituito presso l'arsenale militare di La Maddalena con bando del 2 maggio 1979, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, contenente provvedimenti per l'occupazione giovanile, si fa presente che i relativi decreti di nomina (essendo stati adottati accorgimenti intesi a realizzare le maggiori possibili riduzioni dei tempi) sono stati già emessi e attualmente trovansi alla Corte dei conti per la prescritta registrazione; è perciò da ritenere che gli interessati po-

tranno assumere servizio entro il corrente mese di ottobre.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

11 novembre 1980

RIVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che l'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 444, fissa in 15 unità il numero dei bambini legittimante il funzionamento di ciascuna sezione di scuola materna statale, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative l'amministrazione interna assumerà per l'introduzione di una deroga alla citata norma nei casi di comuni e frazioni montani e depressi.

(4 - 01226)

(30 luglio 1980)

RISPOSTA. — Le sollecitazioni a favore di un'inziativa volta ad agevolare la frequenza del servizio prescolastico statale, nei comuni e frazioni montani e depressi, è senz'altro meritevole di considerazione.

La questione sarà vagliata, nei suoi vari aspetti, con particolare riferimento all'opportunità di introdurre una norma che, nei casi segnalati, consenta di derogare al principio contenuto nell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 444, secondo cui il numero dei bambini, prescritto per il funzionamento di ciascuna sezione di scuola materna statale, non può essere inferiore alle 15 unità.

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

11 ottobre 1980

ROMEO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Con riferimento alla risposta data alla precedente interrogazione sull'argomento n. 4 - 00256, si chiede di conoscere:

se e come intende sanare la palese e grave ingiustizia subita da quei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, i quali, promossi al coefficiente 284 (capo ufficio), dal 31 dicembre 1961 e dal 16 febbraio 1962, pervenuti a tale qualifica mediante concorso per meriti distinti (esami scritti ed orali), nel luglio 1970, con la legge del riassetto, furono retrocessi al parametro 242, malgrado avessero l'anzianità ed il diritto ad essere promossi, anche in soprannumero, al parametro 262;

se non ritiene, pertanto, giusto concedere ai suddetti dipendenti lo stesso trattamento disposto per altri dipendenti provenienti da altra amministrazione (25 ex archivisti).

(4 - 01169)

(1 luglio 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che quanto lamentato non risponde al vero in quanto l'inquadramento nella qualifica di capo ufficio con il parametro di stipendio 242 — disposto, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nei confronti dei capi ufficio aventi il coefficiente di stipendio 284 — non si è risolto, per gli interessati, in una retrocessione, ma ha costituito una progressione economica.

È noto, infatti, che il parametro, istituito dal citato decreto del Presidente della Repubblica 1077 per una nuova classificazione delle qualifiche e dei relativi trattamenti economici, costituisce per i dipendenti un miglioramento, anche se il numero distintivo risulta inferiore al coefficiente di provenienza.

In merito, inoltre, al « diritto del predetto personale ad essere promosso, anche in soprannumero, al parametro 262 » (dirigente di ufficio), occorre precisare che gli avanzamenti di carriera di cui trattasi sono stati sempre conferiti in relazione alle vacanze di posti esistenti nella qualifica stessa, non consentendo la vigente normativa promozioni in soprannumero.

Per quanto concerne, infine, la concessione — sempre al predetto personale — dello stesso trattamento disposto per 25 ex archivisti, e cioè per altrettanti dipendenti provenienti da altro ruolo di questa stessa Amministrazione, si soggiunge che si tratta di fattispecie completamente diversa, la cui re-

golamentazione non può essere estesa, neppure in via analogica, ai casi di cui si tratta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

3 novembre 1980

SALERNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare, possibilmente con sollecitudine, intesi ad assicurare la corresponsione dello stipendio dovuto ai docenti immessi nei ruoli, ai sensi del tredicesimo comma dell'articolo 13 della legge n. 463 del 1978, negli istituti e scuole secondarie di secondo grado, secondo lo *status* economico spettante agli interessati.

Considerato che l'ordinamento vigente prevede norme idonee a realizzare sia il decentramento che un *iter* burocratico sufficientemente celere, si chiede che il Ministro impartisca istruzioni in merito a quanto sopra detto, e in particolare per quanto attiene alla posizione economica della suddetta categoria di docenti. Difatti tali docenti rivendicano, nel complesso dell'anzianità maturata al 1° settembre 1979 (data di promozione ad ordinario), il riconoscimento del triennio prescritto per ottenere il passaggio alla seconda classe di stipendio nei nuovi livelli funzionali retributivi (decreto-legge n. 163 del 1979), scaturente rispettivamente:

1) dall'anno scolastico 1977-78 effettivamente prestato da docente non di ruolo e riconoscibile ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, quindi concorrente a determinare giuridicamente l'anzianità del ruolo;

2) dall'anno scolastico 1978-79 per compiuto periodo di servizio di ruolo;

3) dall'abbuono di un anno, quali docenti delle superiori, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 23 del sopra citato decreto-legge n. 163.

L'interrogante, al riguardo, fa presente che si sono determinate situazioni discordanti di comportamento dell'Amministrazione fra diverse province e tra istituti di una stessa provincia, nonchè strane situazioni relative a singoli docenti retribuiti da due scuole in modo diverso l'uno dall'altro. Inoltre, desidera mettere in evidenza un ultimo aspetto, quello della disparità di trattamento tra docenti nominati in ruolo ai sensi del settimo comma e quelli di cui al tredicesimo comma della legge n. 463, in quanto, pur avendo gli interessati la medesima anzianità maturata e la medesima decorrenza della promozione ad ordinario, i primi godrebbero senz'altro della seconda classe di stipendio, mentre gli altri si vedrebbero negato ingiustamente il riconoscimento del diritto invocato.

(4 - 00986)

(16 aprile 1980)

RISPOSTA. — Questo Ministero, già con circolare n. 175 del 10 luglio 1979, ebbe ad impartire le prime istruzioni per l'inquadramento provvisorio del personale della scuola, in servizio continuativo di ruolo dal 1 giugno 1977, nei nuovi livelli retributivi-funzionali, sulla base delle posizioni economiche di cui i singoli interessati risultavano in godimento alla data del 1 gennaio 1979.

Ulteriori istruzioni sono state, quindi, impartite con la circolare n. 85 del 19 marzo 1980, per l'aggiornamento, sia pure in via provvisoria, delle situazioni retributive del suindicato personale, sulla base delle posizioni maturate al 1 aprile 1979 e dei miglioramenti attribuibili in relazione alla valutazione del servizio complessivo, comunque prestato, fino al 31 dicembre 1978, nelle amministrazioni statali.

Le suddette istruzioni sono state estese anche al personale docente, nei confronti del quale non sia stata ancora ricostruita, con i prescritti provvedimenti formali, la posizione economica conseguente al riconoscimento dei servizi non di ruolo in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1973, n. 163. Nei confronti di costoro, le istituzioni scolastiche sono state autorizzate a procedere alla ricostruzione in parola, sulla base dell'eventuale servizio non di ruolo, valutabile alla data del superamento del periodo di prova e rilevabile da un precedente provvedimento formale o dalla documentazione allegata al-

la domanda di riconoscimento presentata dagli interessati, oppure sulla base di una dichiarazione sottoscritta dagli interessati medesimi.

Successivamente, con circolare n. 148 del 23 maggio 1980, sono state impartite più particolareggiate istruzioni intese, tra l'altro, a consentire l'aggiornamento, nel modo più rapido possibile, delle retribuzioni dovute al personale docente collocato nei ruoli della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, rispettivamente ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 della legge 4 agosto 1978, n. 463.

Queste ultime istruzioni dettano le modalità, cui le istituzioni scolastiche dovranno attenersi, per il riconoscimento — pregiudiziale per l'esatta collocazione nelle classi di stipendio previste dal citato decreto-legge n. 163 del 1979 — dei servizi prestati, in posizione di ruolo o non di ruolo e valutabili nel ruolo di inquadramento ai sensi degli articoli 81 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (per il personale docente), dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 — modificato dall'articolo 19 della legge n. 463 (per il personale non docente), nonchè dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 221.

Conclusivamente, si ha motivo di ritenere che le istruzioni come sopra impartite, dirette a tutti gli uffici e servizi scolastici periferici, siano idonee a consentire una uniforme applicazione, per tutte le scuole ed istituti amministrati, delle procedure semplificate, che l'anzidetta circolare n. 148 ha analiticamente indicato e che trovano la loro legittimazione nell'articolo 55 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

11 ottobre 1980

SALERNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti si intendono adottare in merito alla mancata approvazione del disegno di legge n. 813, concernente l'assetto retributivo del personale dipendente dello Stato, attualmente all'esame del Senato, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, in virtù del quale è sancito il principio inerente il recupero dell'anzianità pregressa.

Stante l'agitazione in atto del personale della scuola in particolare e del pubblico impiego in generale, le cui ragioni sono state riconosciute giuste e valide, sia dallo stesso Ministero della pubblica istruzione che dall'altro ramo del Parlamento, l'interrogante chiede che vengano rimossi gli ostacoli politico-sindacali che si frappongono alla sollecita approvazione del precitato disegno di legge, al fine di evitare ogni altro turbamento alla conclusione delle operazioni di chiusura dell'anno scolastico in corso.

Si prega, pertanto, il Governo di far conoscere con cortese urgenza le iniziative che adotterà al riguardo.

(4 - 01115)

TANGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Ritenuto che in un razionale quadro normativo di ordine giuridico ed economico sul pubblico impiego e sul lavoro in genere non può non essere considerata l'anzianità pregressa di servizio;

tenuto conto delle motivate aspettative del personale interessato;

evidenziata la necessità di basare i provvedimenti legislativi su criteri di equità e di giustizia,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga, in sede di provvedimenti sullo stato giuridico ed economico del personale della scuola, di dare il giusto riconoscimento all'anzianità pregressa di servizio, con il connesso recupero.

(4 - 01116)

(17 giugno 1980)

RISPOSTA (*). — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le preoccupazioni espresse, in ordine ai problemi del personale statale in genere, possono ritenersi, in buona parte, superate a seguito dell'approvazione della legge 11

luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale dei pubblici dipendenti ed estensibile, sotto taluni aspetti, anche al personale delle scuole primarie, secondarie ed artistiche.

Per quanto concerne, in particolare, quest'ultimo personale, si deve far presente che solo difficoltà di ordine tecnico — che il Ministero del tesoro ha solo recentemente superato — hanno sinora impedito la corresponsione dei benefici economici derivanti dalle intese di massima, raggiunte nello scorso mese di giugno con le rappresentanze sindacali, sia autonome che confederali, delle categorie interessate.

È noto, infatti, che la questione relativa al reperimento dei fondi necessari per la copertura degli oneri finanziari conseguenti ai suddetti benefici ha trovato soluzione attraverso un apposito disegno di legge predisposto ed approvato dal Governo.

Per la corresponsione degli acconti, derivanti da tale provvedimento, istruzioni sono state già impartite da questo Ministero con la circolare n. 268 del 25 settembre 1980.

Si fa presente, infine, che intese sono state raggiunte tra Governo ed organizzazioni sindacali, per una rapida soluzione del problema della cosiddetta anzianità pregressa.

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

11 ottobre 1980

SAPORITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che con l'articolo 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è stata, con gli altri enti pubblici ivi menzionati, soppressa l'Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG);

che con lo stesso surrichiamato articolo 1-*bis* della legge n. 641 del 1978 è stato fissato al 31 marzo 1979 il termine entro il quale le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela esercitate in base alle vigenti leggi e regolamenti dalla predetta ONIG, nei confronti degli orfani di guerra ed equiparati, sono trasferite per competenza all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;

che, nonostante le sollecitazioni rivolte dalla suindicata associazione, nè la soppressa ONIG, nè la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno provveduto, secondo la loro specifica competenza, a dare e a far dare concreta attuazione alla norma di legge in questione;

che dalla carente situazione determinatasi derivano negative conseguenze per la categoria degli orfani di guerra, rimasta frattanto priva di protezione, rappresentanza e tutela che l'ONIG non può più assolvere e che l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra non può ancora esercitare;

che l'insorgenza di dubbi circa la competenza all'iscrizione degli orfani di guerra nell'apposito elenco qualificante tale condizione non può giustificare l'attuale stato di fatto, per il quale si impedisce assurdamente all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra di adempiere agli specifici impegni espressamente e chiaramente indicati dalla legge di che trattasi,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intende adottare per ovviare a tale situazione, che reca un evidente danno agli orfani di guerra ed alle categorie equiparate.

(4 - 00603)

(5 dicembre 1979)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A seguito della soppressione dell'ONIG, che aveva assorbito le funzioni in materia di riconoscimento di orfani di guerra ed equiparati già spettanti all'ONOG, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ritenendo che le competenze relative alla tenuta degli elenchi generali degli orfani di guerra ed equiparati, alle iscrizioni, cancellazioni ed

al relativo contenzioso fossero di spettanza statale e necessitassero di un supporto organico articolato su tutto il territorio nazionale, disponeva che esse dovessero far capo al Ministero dell'interno ed essere esercitate dalle prefetture.

Questo Ministero, pertanto, con circolare del 7 aprile 1979 invitata le prefetture a prendere in carico e detenere gli elenchi originali degli orfani di guerra già conservati presso le direzioni provinciali dell'ONIG e, successivamente, con circolare del 6 luglio 1979 impartiva le necessarie disposizioni per assicurare la prosecuzione delle attività di certificazione, iscrizione, cancellazione e contenzioso in materia di accertamento della qualifica di orfano di guerra.

Inoltre, poichè, in applicazione dell'articolo 1-*bis* della legge n. 641 del 1978 l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 attribuisce le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela degli orfani di guerra ed equiparati all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, questo Ministero ha provveduto in data 15 maggio 1980 ad impartire ulteriori direttive alle prefetture, perchè attraverso comunicazioni di notizie ed elementi sulle posizioni dei singoli assistiti consentano alla citata Associazione di assolvere nel miglior modo ai propri compiti istituzionali.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

27 ottobre 1980

SAPORITO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) il motivo della nota prot. n. 1880 A/I (Direzione generale istruzione universitaria - Div. III), con la quale viene stabilito che le norme contenute nell'articolo 1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, non possono essere applicate al personale non docente dell'Università degli studi di Cassino;

2) se non ritenga in contrasto con tale interpretazione i commi ottavo e nono dello stesso articolo 1 della legge n. 38 del 1980, relativi all'applicazione dei benefici indicati nel penultimo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, estensibili anche al personale nominato o immesso in ruolo successivamente al 23 novembre 1977, nonchè al personale che abbia prestato servizio presso università ed istituti superiori liberi successivamente statizzati, norma che, in particolare, prevede il riconoscimento e la valutazione dei servizi già prestati dal personale interessato presso tali istituzioni prima della statizzazione delle stesse: infatti, dopo il 23 novembre 1977, solo l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino è stato statizzato e, pertanto, solo il suo personale non docente non è stato ammesso a godere dei benefici sopra indicati;

3) se non ritenga, altresì, di dover definire tale disparità di trattamento, ammettendo anche il personale non docente dell'ex Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino a godere dei benefici indicati nel penultimo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 808 del 1977.

(4 - 01140)

(25 giugno 1980)

RISPOSTA. — La legge n. 122 del 3 aprile 1979 che ha previsto, tra l'altro, la realizzazione della seconda università di Roma e l'istituzione delle università statali della Tuscia e di Cassino, all'articolo 21 dispone che il personale non docente assunto in data anteriore al 30 giugno 1978, con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dell'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino ed attualmente in servizio, è ammesso a partecipare a concorso riservato per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università statali degli studi e degli istituti d'istruzione universitaria, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Pertanto l'Amministrazione non può che uniformarsi al disposto legislativo, pur conscia che con detta legge si è creata una diversa sistemazione in ruolo del personale dell'università della Tuscia e quello dell'università di Cassino.

Però, com'è noto all'interrogante, è attualmente all'esame della VIII Commissione della Camera un disegno di legge, predisposto dagli onorevoli Rallo e Del Donno, in-

teso a modificare l'articolo 21 della sopracitata legge n. 122.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

31 ottobre 1980

SPARANO, DI MARINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere quando inizieranno i lavori del 1° lotto (opere stradali-fognature) in un comparto dell'agglomerato industriale di Eboli-Campagna (Salerno) finanziati con stanziamento di lire 1 miliardo 548.820.000, previsto nel programma annuale 1978 della Cassa per il Mezzogiorno a favore del consorzio dell'area di sviluppo industriale di Salerno, ente concessionario di tutte le opere.

Si chiede, altresì, di sapere se lo stesso consorzio destinatario, quale ente concessionario, di lire 185.560.000 e di lire 265.620.000, rispettivamente per « indagini geotecniche » e « ricerche idriche », ha completato i lavori per gli importi concessi e quale finanziamento è stato erogato.

Considerato, infine, che è previsto dallo stesso consorzio ASI di Salerno un secondo lotto di infrastrutture (progr. di max SAI-SA-1364) da attuare nell'agglomerato Eboli-Campagna, con ulteriore spesa di lire 33 miliardi 163.000.000, gli interroganti chiedono di conoscere:

a) se tale finanziamento previsto è sufficiente per realizzare le opere già progettate e, ove non lo fosse, se non si ritiene di integrarlo adeguatamente;

b) se, considerate le misure in corso di adozione per l'avvio del risanamento della SIR (Società italiana resine), non si ritiene di riconsiderare, per il relativo finanziamento, le determinazioni del CIPE (Comitato interministeriale programmazione economica) 7 giugno 1974/88, adottate a seguito di grave sollevazione popolare, e mai attuate, che prevedevano, in quest'area meridionale investita tuttora da grave crisi economica e occupazionale, 3.400 posti di lavoro, e riguardanti, particolarmente, la costruzione, nel comprensorio industriale Eboli-Campagna (Salerno), di uno stabilimento per la produzione di banda stagnata occorrente per le esigenze dell'industria di conserve alimentari, largamente presente nella Regione Campania, e di un altro stabilimento per la costruzione di pannelli prefabbricati, ormai necessari per la riconversione dell'edilizia dei servizi sociali (asili-nido, scuole materne, uffici pubblici, scuole) e per quella residenziale pubblica, oramai non più convenientemente realizzabile con le vecchie e superate tecniche, per i lunghissimi tempi attuativi ed i costi paurosamente crescenti.

(4 - 00727)

(22 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Il programma annuale 1979 della Cassa per il Mezzogiorno prevede una serie di progettazioni riguardanti l'agglomerato industriale di Eboli: progetto 1364/max — infrastrutture nell'agglomerato di Eboli-Campagna — per l'importo di lire 33.163.000.000; progetto 1364/1 — viabilità 1° lotto — per l'importo di lire 1.130.000.000; progetto 1364/2 — fognature 1° lotto — per l'importo di lire 420.000.000.

L'istruttoria del progetto di massima 1364 potrà esere definita solo dopo l'acquisizione dei risultati delle due perizie studi (progetto 1384 e progetto 1385) occorse per indagini geognostiche e indagini per ricerche idriche che, allo stato, sono in corso.

Sullo stesso elaborato di massima dovrà, successivamente, esprimersi la delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Una volta acquisiti i risultati di dette perizie, si potrà completare l'istruttoria del progetto di massima e conseguentemente definire l'istruttoria dei progetti esecutivi riguardanti le opere di viabilità (1364/1) e di fognature (1364/2).

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che in sede di elaborazione del programma 1980 per il settore, le opere in questione sono state valutate concretamente finanziabili e attuabili non prima del 1981.

Il Ministro senza portafoglio con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
CAPRIA

10 novembre 1980

VITALONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponda al vero che:

1) la Pretura di Otranto, compresa nell'elenco degli uffici « congelati » a causa del bassissimo indice di lavoro (0,63), è stata, con delibera del Consiglio superiore della Magistratura in data 11 ottobre 1979, coperta senza pubblicazione, destinandovi un uditore giudiziario di prima nomina;

2) la straordinaria procedura, adottata al di fuori di ogni esigenza di ufficio ed in violazione dei criteri generali fissati dallo stesso Consiglio superiore della Magistratura, si è risolta in esclusivo vantaggio del magistrato destinato alla *sine cura*, deludendo oltre tutto le attese di quanti avevano maggior titolo per concorrere all'ambita sede.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali iniziative il Ministro intenda assumere, se i fatti sono veri, onde porre riparo al grave abuso e per sanzionare le responsabilità di quanti avessero concorso nel medesimo.

(4 - 00510)

(14 novembre 1979)

RISPOSTA. — Nella seduta dell'11 ottobre 1979 il Consiglio superiore della magistratura deliberava il conferimento delle funzioni giurisdizionali al dottor Ennio Cillo, uditore giudiziario in tirocinio presso il tribunale di Lecce, e la destinazione del medesimo alla pretura di Otranto con funzioni di pretore.

Tale deliberazione veniva trasfusa nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979.

Con nota in data 8 novembre 1979 il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura pregava l'onorevole ministro di voler disporre che la presa di possesso da parte del dottor Cillo presso la pretura di Otranto avvenisse non prima del 6 gennaio 1980 per dar modo al predetto magistrato di svolgere il « tirocinio mirato ».

Con telegramma in data 14 novembre 1979 diretto al presidente della Corte di appello di Lecce questo Ministero disponeva che il dottor Cillo assumesse possesso nella pretura di Otranto, indipendentemente dal decorso del termine previsto dal primo comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario e comunque non prima del 7 e non oltre il 10 gennaio 1980.

A seguito di tale telegramma il dottor Cillo assumeva possesso nella pretura di Otranto il 7 gennaio 1980.

Devesi, peraltro, rilevare che la suddetta pretura non risulta ricompresa tra gli uffici « congelati »; infatti, fino al giugno 1979 il posto di pretore è stato ricoperto dal magistrato Alberto Maritati.

Essendovi nel circondario altra pretura « congelata » (Alessano), il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di coprire la vacanza in oggetto destinandovi un uditore giudiziario cui — terminato il servizio militare — erano state conferite le funzioni giurisdizionali.

Si osserva che la procedura seguita, nella specie, non ha violato alcuno dei criteri generali prefissati dallo stesso Consiglio superiore della magistratura.

Si contesta, inoltre, che la pretura di Otranto possa essere considerata una « sine cura » e che la destinazione al posto di pretore possa essere ritenuta un vantaggio per l'uditore giudiziario ivi assegnato.

Si fa, altresì, presente che, all'atto della destinazione del predetto uditore, non vi erano domande di altri magistrati interessati all'ufficio in oggetto.

Al dottor Cillo fu assegnata tale sede, resasi disponibile, tenuto conto della posizione occupata nella graduatoria del concorso per l'accesso in Magistratura, nonchè delle documentate ragioni di famiglia.

Alla luce di quanto finora esposto si esprime l'avviso che, nella specie, non sia da intraprendere alcuna iniziativa, non essendo riscontrabile nessuna irregolarità.

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

6 novembre 1980